

**DELIBERA 036/2024/CRL/UD del 01/03/2024
ESSEGIDI SRL / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/497584/2022)**

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 01/03/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito “*Regolamento Indennizzi*”;

VISTA l'istanza di Exxx SRL del 05/02/2022 acquisita con protocollo n. 0040238 del 05/02/2022;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente lamenta la mancata lavorazione del recesso della linea 0776 524875 rimessa alla TIM in data 1.10.2019. Ed infatti, il Gestore disattendendo la comunicazione di cessazione dell'utenza continuava a fatturare costi e canoni fino al mese di giugno 2020, minacciando la sospensione del servizio per morosità per le utenze rimaste attive. Premesso quanto sopra, richiedeva: i. storno dell'intera posizione debitoria; ii. indennizzo per omessa/errata cessazione del recesso; iii. indennizzo per mancata risposta al reclamo; iv. spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Si costituiva con memoria difensiva di parte del 24.03.2022 l'Operatore TIM, il quale in via preliminare e nel rito eccepiva Inammissibilità dell'istanza di definizione per violazione dell'art. 9, co. 4 del Regolamento di cui alla Delibera 353/19/CONS. Ed infatti, poiché il citato Regolamento procedurale prevede che "In udienza (di conciliazione, n.d.a.) le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante", la TIM eccepiva come nella precedente fase di conciliazione (così come nella presente fase di definizione), l'istanza fosse stata promossa in nome e per conto della Exxx SRL, il cui asserito rappresentante legale, Sig. M. Nxxx, non ha dimostrato la propria qualità, né tramite apposita visura né, tantomeno con il deposito di procura speciale. Nel merito, l'Operatore precisava che la TIM non ha mai ricevuto alcuna pec dall'istante che fosse datata il 1.10.2019 e, comunque, di non aver mai ricevuto la disdetta della linea 0xxxxxxx. Sul punto, la TIM contestava la validità della ricevuta della pec ex adverso allegata del 24.11.2019 in quanto la suddetta comunicazione si riferiva al recesso di numerazioni differenti dalla 0xxxxxxx. In conclusione, concludeva per il rigetto dell'istanza rilevando che i conti telefonici emessi da TIM sono legittimi e, come tali, integralmente dovuti dall'istante il quale, per l'effetto, dovrà restare obbligata al saldo dell'insoluto pari ad €1.301.60.

3. Motivazione della decisione

In punto di rito, si rileva che l'istanza della società Exxx S.r.l., è inammissibile per violazione di quanto previsto dall'art. 9, co. 4 del Regolamento di cui all'All. A Delibera 353/19/CONS; ed invero il citato articolo prevede che "In udienza le parti intervengono personalmente, ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del loro legale rappresentante". Nella precedente fase di conciliazione e nella presente fase di definizione, l'istanza è stata promossa in nome e per conto della ESSEGIDI S.R.L., il cui

asserito rappresentante legale Sig. Nxxx non ha dimostrato la propria qualità, né tramite apposita visura né, tantomeno con il deposito di procura speciale, omettendo altresì di integrare le richiamate documentazioni anche a seguito della contestazione del Gestore e nonostante l'avvenuto deposito di note in replica. E non solo. Nella lettera di reclamo a mezzo della quale la società reiterava la richiesta di recesso, rimessa al Gestore a mezzo PEC dell'11.11.2019, risulta l'indicazione di un nominativo diverso (tale Sig. F. Pxxx Bxxx) il quale si dichiara Amministratore Unico della Exxx S.r.l. Tale ulteriore elemento documentale non solo non soddisfa l'onere probatorio incombente a carico della società istante, ma neppure aiuta l'Organo Deliberante a fare chiarezza sull'identità del legale rappresentante. Per tali motivi, non essendo possibile verificare l'identità del soggetto legale rappresentante legittimato che ha formalizzato illo tempore l'istanza di conciliazione e che ha conferito, avendone i relativi poteri, il mandato al legale procuratore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per le richiamate violazioni.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

DELIBERA

Articolo 1

- 1.** Dichiarare improcedibile l'istanza promossa dalla Exxx S.r.l. per violazione dell'art. 9, comma 4 del Regolamento di cui all'All. A Delibera 353/19/CONS.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
- 3.** È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 01/03/2024

Il Dirigente

f.to

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini